



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Deliberazione n. 1524

del 26-11-2023

OGGETTO: rinnovo del rapporto convenzionale tra la Provincia Religiosa di San Pietro dell'Ordine Ospedaliero di Giovanni di Dio Fatebenefratelli, con sede a Roma, e l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo, volto a garantire, per il tramite dell'U.O.C. di Anatomia e Istologia, le consulenze di anatomia-patologica in favore della sede di Palermo del P.O. "Buccheri-La Ferla", aventi validità annuale a far data dalla sottoscrizione.

<p>STRUTTURA PROPONENTE AREA AFFARI GENERALI Proposta n. 136 del 20/11/2023 <i>La presente deliberazione si compone di n. 7 pagine e di n. 5 allegati.</i> L'estensore dell'atto Dott.ssa Antonella Pastore <i>Antonella Pastore</i> Il Responsabile del Procedimento Cinzia Di Noto <i>Cinzia Di Noto</i> Il Responsabile dell'UOS Relazioni Istituzionali, Convenzioni, Gestione Documenti e Sinistri. Dott. Francesco Palma <i>Francesco Palma</i> Il Direttore dell'UOC Dott. Vincenzo Manzella <i>Vincenzo Manzella</i></p>	<p>Area Gestione Economico - Finanziaria</p> <p>Autorizzazione spesa n. _____ del _____ Conto di costo _____</p> <p>NULLA OSTA in quanto conforme alle norme di contabilità</p> <p>Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria e Patrimoniale Dott. Luigi Guadagnino</p> <p><input type="checkbox"/> Non comporta ordine di spesa</p>
--	--

Ai sensi del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii., della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.e della L.R. 7/2019, il sottoscritto attesta la regolarità della procedura seguita e la legalità del presente atto, nonché l'esistenza della documentazione citata e la sua rispondenza ai contenuti esposti.

Il Responsabile dell'Unità proponente: Dott. Vincenzo Manzella

Vincenzo Manzella

L'anno duemilaventitre, il giorno 26 del mese di NOVEMBRE nei locali della sede legale di Via del Vespro 129, Palermo, il Commissario Straordinario dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo, Dott. Maurizio Montalbano, nominato con D.A. n.28 del 29 giugno 2023 e prorogato con D.A n. 32 del 27 Ottobre 2023, assistito dalla sig. G. Seralici, quale segretario verbalizzante, adotta la seguente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

IL DIRETTORE DELL'UOC AFFARI GENERALI

Dott. Vincenzo Manzella

Deliberazione n. 1524

del 24/11/2023

- VISTO** il D. Lgs. del 30/12/1992 n. 502, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria" a norma dell'art. 1 della Legge 23 ottobre 1992 n. 421, e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D. M. della Sanità 28/02/1997 e la circolare esplicativa emanata il 24/04/1997;
- VISTO** il D.M. della Sanità concernente l'attività libero-professionali intramoenia del 31.07.1997;
- VISTO** il D. Lgs 21 dicembre 1999 n. 517 che disciplina i rapporti tra il Servizio Sanitario Nazionale e le Università a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998 n. 419;
- VISTO** il D.P.C.M. 24 maggio 2001, recante "Linee guida concernenti i protocolli di intesa da stipulare tra Regioni e Università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle Università nel quadro della programmazione nazionale e regionale ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517. Intesa ai sensi dell'art.8 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- VISTA** la L. R. n. 5 del 14 aprile 2009 pubblicata nella G.U.R.S. parte I n. 17 del 17 aprile 2009, con la quale si stabiliscono le norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale, in conformità ai principi contenuti nel decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.502 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.P.C.M. del 27 marzo 2000 Atto di indirizzo e coordinamento concernente l'attività libero-professionale del personale della Dirigenza Sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale;
- VISTO** il D. Lgs. 66/2003 Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro".
- VISTA** la Legge n. 120 del 3 agosto 2007, pubblicata nella G.U. n. 181 del 06 agosto 2007 concernente disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria.
- VISTO** il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Sanità della dirigenza medico - veterinaria;
- VISTO** il vigente Regolamento per l'attività libero-professionale, approvato dall'AOUP con propria deliberazione nr 142 del 24.02.2016;
- VISTO** il Protocollo di intesa, stipulato tra la Regione Siciliana – Assessorato della Sanità, e l'Università degli Studi di Palermo del 10 marzo 2020, pubblicato nella GURS n. 19 del 3 aprile 2020, in atto vigente.

PREMESSO CHE la Provincia Religiosa di San Pietro dell'Ordine Ospedaliero di Giovanni di Dio Fatebenefratelli (di seguito semplicemente Fatebenefratelli ovvero P.O.), con sede a Roma, con nota prot. n. 970/UD/2023, trasmessa a mezzo pec in data 10/10/2023, introitata al prot. gen.le di questa Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" (di seguito semplicemente AOUP), in pari data, al nr 61723, ha formalizzato il proprio interesse al rinnovo di opportuni accordi convenzionali volti consentire l'attività di consulenza in anatomia patologica in favore della sede di Palermo del P.O. "Buccheri-La Ferla". (ALL. 1)

ATTESO CHE il predetto P.O. risulta ricompreso nella rete ospedaliera territoriale di cui al D.M. 2 aprile



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

2015, n. 70 e questa AOUP, nell'ottica di un miglioramento complessivo dei livelli di assistenza del territorio di appartenenza, ha valutato positivamente il prosieguo della collaborazione richiesta.

CONSIDERATO CHE

l'attività in parola sarà garantita da un dirigente medico, individuato dall'AOUP, afferente all'U.O.C. di Anatomia ed Istologia Patologica, in regime di attività libero-professionale e pertanto garantita al di fuori dell'orario di servizio;

la dichiarazione resa in data 18.10.2023 dalla Prof.ssa Ada Maria Florena, *n.q.* di Responsabile della U.O.C., sopradetta, che ha riconfermato la volontà di assicurare le consulenze richieste, riconfermando al contempo, il professionista precedentemente incaricato ossia il Prof. Vito Rodolico, la tariffazione da accordarsi nonché le modalità di svolgimento delle attività. (All.2)

il professionista da indicarsi con nota del 25.10.2023, inviata a mezzo mail, ha formalizzato l'accettazione al prosieguo dell'incarico proposto (All. 3)

RITENUTO

tra le parti contraenti di regolamentare i rapporti giuridici ed economici tra loro intercorrenti secondo quanto previsto dallo schema di convenzione, costituito da n 5 pagg. e da n 12 artt. nonché a n. 1 allegato, segnatamente:

All. A - Elenco dei professionisti incaricati per le Consulenze di Anatomia Patologica presso il P.O. Buccheri La Ferla.

che, unitamente alla presente, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (All.4).

STABILITO CHE

a fronte dell'attività resa, verranno accordati in favore dell'AOUP i compensi stabiliti all'art. 4 dell'accordo sottoscritto;

le attività verranno rese su preparati allestiti a cura del P.O., con previsione di accesso del professionista presso la sede sia in regime programmato che in urgenza da modularsi in base alle esigenze della casistica, è previsto altresì lo svolgimento delle consulenze in parola presso l'AOUP;

l'impegno del professionista dell'AOUP, stimato in circa 12 ore mensili, non potrà in alcun modo superare il limite orario massimo consentito, pari a 40 ore, nel quale devono essere ricomprese tutte le attività globalmente garantite dall'incaricato in regime di A.L.P.I. Dette attività dovranno essere garantite nel rispetto comunque del periodo di riposo giornaliero nonché del CCNL vigente per la Dirigenza Sanitaria.

la priorità in termini di prestazioni aggiuntive o di turnazioni di servizio resta in capo all'AOUP e che la mancata aderenza alle attività istituzionali, siano esse prestazioni aggiuntive od a turnazioni di servizio, determina automatica esclusione del professionista dal presente accordo;

i termini di validità dell'accordo debbano intendersi di mesi dodici, a far data dal perfezionamento dell'atto. Ai sensi di quanto disciplinato all'art. 10 dell'accordo sottoscritto



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

le parti si impegnano reciprocamente a fare salve le prestazioni eventualmente rese prima della formalizzazione degli accordi.

PRESO ATTO CHE

i proventi derivanti dalle attività in narrativa, di cui all'art. 4 dello schema di convenzione, verranno corrisposti direttamente all'AOUP che provvederà rispettivamente per il tramite dell'Area Economico Finanziaria – Ufficio Fatturazione attiva alla fatturazione e alla riscossione degli stessi, e, per il tramite dell'Ufficio ALPI, alla relativa liquidazione ai professionisti, ai sensi di quanto previsto dal regolamento per l'attività libero-professionale e previo assolvimento agli obblighi fiscali previsti in materia;

il professionista incaricato avrà cura di predisporre opportuna rendicontazione dell'attività svolta in favore del Fatebenefratelli al fine di consentire all'Area preposta, la riscossione dei compensi dovuti all'Azienda;

in dipendenza del presente atto deliberativo, l'Area Economico-Finanziaria dell'AOUP viene autorizzata a procedere alla fatturazione e alla riscossione dei sopracitati compensi, sulla scorta della rendicontazione effettuata dal Responsabile dell'U.O.

DATO ATTO CHE

Il Fatebenefratelli provvederà a trasmettere all'Azienda opportuni rendiconti mensili, nei quali dovranno essere dettagliatamente indicate le date di effettuazione delle prestazioni erogate e gli eventuali accessi presso la Fondazione. Detti rendiconti, ai fini della liquidazione delle spettanze, dovranno essere opportunamente riscontrati dal professionista incaricato.

PRECISATO CHE

l'attività svolta dai dirigenti medici incaricati in favore della Fatebenefratelli in attuazione del presente accordo, non costituisce rapporto di lavoro subordinato con la stessa, mantenendo l'AOUP la piena titolarità del rapporto in essere con il proprio professionista;

in considerazione del ruolo universitario ricoperto dal dirigente medico incaricato, l'AOUP darà opportuna notifica degli accordi in parola all'Università degli studi di Palermo.

VISTA

la pec del 15.11.2023, introitata al prot. gen.le dell'AOUP, in pari data al nr. 69309 con la quale è stato trasmesso dalla Fatebenefratelli l'accordo convenzionale di che trattasi, sottoscritto per accettazione (All.5)

DATO ATTO CHE il Direttore dell'U.O.C. AFFARI GENERALI che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata è conforme alla normativa che disciplina la materia trattata ed è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittima, veritiero e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 14 gennaio 1994 n. 20 e succ. modifiche ed integrazioni, e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della legge 6 novembre 1990 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione. Lo stesso attesta, altresì, che gli atti citati sono custoditi presso l'U.O.C. proponente.



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

PROPONE

il rinnovo del rapporto convenzionale tra la Provincia Religiosa di San Pietro dell'Ordine Ospedaliero di Giovanni di Dio Fatebenefratelli, con sede a Roma, e l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" (AOUP) di Palermo, volto a garantire, per il tramite dell'U.O.C. di Anatomia e Istologia Patologica, le consulenze di anatomia-patologica in favore della sede di Palermo del P.O. "Buccheri-La Ferla";

di approvare lo schema di convenzione costituito da n. 5 pagg. e da n. 12 artt. nonché da n. 1 allegato segnatamente:

All. A - Elenco dei professionisti incaricati per le Consulenze di Anatomia Patologica presso il P.O Buccheri La Ferla
che, unitamente alla presente, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (All. 4)

di stabilire che

a fronte dell'attività resa, verranno accordati in favore dell'AOUP i compensi stabiliti all'art. 4 dell'accordo sottoscritto;

le attività verranno rese su preparati allestiti a cura del P.O., con previsione di accesso del professionista presso la sede sia in regime programmato che in urgenza da modularsi in base alle esigenze della casistica, è previsto altresì lo svolgimento delle consulenze in parola presso l'AOUP;

l'impegno del professionista dell'AOUP, stimato in circa 12 ore mensili, non potrà in alcun modo superare il limite orario massimo consentito, pari a 40 ore, nel quale devono essere ricomprese tutte le attività globalmente garantite dall'incaricato in regime di A.L.P.I. Dette attività dovranno essere garantite nel rispetto comunque del periodo di riposo giornaliero nonché del CCNL vigente per la Dirigenza Sanitaria.

la priorità in termini di prestazioni aggiuntive o di turnazioni di servizio resta in capo all'AOUP e che la mancata aderenza alle attività istituzionali, siano esse prestazioni aggiuntive od a turnazioni di servizio, determina automatica esclusione del professionista dal presente accordo;

i termini di validità dell'accordo debbano intendersi di mesi dodici, a far data dal perfezionamento dell'atto. Ai sensi di quanto disciplinato all'art. 10 dell'accordo sottoscritto le parti si impegnano reciprocamente a fare salve le prestazioni eventualmente rese prima della formalizzazione degli accordi.

di prendere atto:

i proventi derivanti dalle attività in narrativa di cui all'art. 4 dello schema di convenzione, verranno corrisposti direttamente all'AOUP che provvederà rispettivamente per il tramite dell'Area Economico Finanziaria – Ufficio Fatturazione attiva alla fatturazione e alla riscossione degli stessi, e, per il tramite dell'Ufficio ALPI, alla relativa liquidazione ai professionisti, ai sensi di quanto previsto dal regolamento per l'attività libero- professionale e previo assolvimento agli obblighi fiscali previsti in materia;

il professionista incaricato avrà cura di predisporre opportuna rendicontazione dell'attività svolta in favore del Fatebenefratelli al fine di consentire all'Area preposta, la riscossione dei compensi dovuti all'Azienda;

in dipendenza del presente atto deliberativo, l'Area Economico-Finanziaria dell'AOUP viene autorizzata a procedere alla fatturazione e alla riscossione dei sopracitati compensi, sulla scorta della rendicontazione effettuata dal Responsabile dell'U.O.

di dare atto:



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Il Fatebenefratelli provvederà a trasmettere all'Azienda opportuni rendiconti mensili, nei quali dovranno essere dettagliatamente indicate le date di effettuazione delle prestazioni erogate e gli eventuali accessi presso la Fondazione. Detti rendiconti, ai fini della liquidazione delle spettanze, dovranno essere opportunamente riscontrati dal professionista incaricato.

di precisare che:

l'attività svolta dai dirigenti medici incaricati in favore della Fatebenefratelli in attuazione del presente accordo, non costituisce rapporto di lavoro subordinato con la stessa, mantenendo l'AOUP la piena titolarità del rapporto in essere con il proprio professionista;

in considerazione del ruolo universitario ricoperto dal dirigente medico incaricato, l'AOUP darà opportuna notifica degli accordi in parola all'Università degli studi di Palermo.

di munire il presente provvedimento di immediata esecutività, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 53 comma 7 Legge regionale 30/93.

di notificare il presente provvedimento al P.O. Buccheri-La Ferla, all'Università degli studi di Palermo, al DPO, all'Area Economico Finanziaria e Patrimoniale, all'Ufficio Attività Libero Professionale, nonché al Resp.le del Servizio della Trasparenza dell'AOUP, per quanto di competenza.

IL DIRETTORE DELL'U.O.C. AFFARI GENERALI

Dott. Vincenzo Manzella

Sul presente atto viene espresso:

parere FAVOREVOLE dal

Il Direttore Sanitario
Dott. Gaetano Cimo

parere Favorevole dal

Il Direttore Amministrativo
Dott. Sergio Consagra

Il Commissario Straordinario

- Vista la proposta di deliberazione che precede, e che s'intende quindi seguito riportata e trascritta;
- Visto il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo;
- Visto il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario;
- Ritenuto di condividerne il contenuto;
- Assistito dal segretario verbalizzante.

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente.

Il Commissario Straordinario
Dott. Maurizio Montalbano

Il segretario verbalizzante



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n. 30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale, è stata pubblicata in formato digitale all'albo informatico dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico a decorrere dal giorno 26.11.2023 e che nei 15 giorni successivi:

- non sono pervenute opposizioni
- sono pervenute opposizioni da _____

Il Funzionario Responsabile

Notificata al Collegio Sindacale il _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Delibera non soggetta al controllo, ai sensi dell'art. 4, comma 8 della L. n. 412/1991 e divenuta:

ESECUTIVA

- Decorso il termine (10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 53, comma 6, L.R. n. 30/93
- Delibera non soggetta al controllo, ai sensi dell'art. 4 comma 8, della L. n. 412/1991 e divenuta:

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Ai sensi dell'art. 53, comma 7, L.R. 30/93

Il Funzionario Responsabile

ESTREMI RISCONTRO TUTORIO

- Delibera trasmessa, ai sensi della L.R. n. 5/09, all'Assessorato Regionale Salute in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale Salute, esaminata la presente deliberazione:

- Ha pronunciato l'approvazione con atto prot. n. _____ del _____ come da allegato
- Ha pronunciato l'annullamento con atto prot. n. _____ del _____ come da allegato
- Delibera divenuta esecutiva con decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L. R. n. 5/09 dal _____

Il Funzionario Responsabile

CONVENZIONE

TRA

La Provincia Religiosa di San Pietro dell'Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio - Fatebenefratelli, P.IVA 00894591007 con sede legale in Roma Via Cassia n. 600 e sede operativa in Palermo Via Messina Marine, 197, presso il Presidio Ospedaliero "Buccheri La Fera" in persona del legale rappresentante *pro-tempore* il Presidente Fra Luigi Gagliardotto, nato a Polizzi Generosa (PA) il 18.01.1970 domiciliato per la carica presso la sede (d'ora innanzi denominato semplicemente "Buccheri- La Fera").

E

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" Cod, Fisc. e P.IVA n. 05841790826, con sede legale in Palermo, Via del Vespro 129, nella persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*, il Commissario Straordinario Dott. Maurizio Montalbano, nato a Palermo (PA) il 30/04/1960 e domiciliato per la carica presso la sede (d'ora innanzi denominata semplicemente A.O.U.P.).

VISTI:

il D.M. 2 aprile 2015, n. 70 "Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera";

il D.A. n. 629 del 31 marzo 2017 e ss.mm.ii dell'Assessorato alla Salute della Regione Siciliana recante "Riorganizzazione della rete ospedaliera ai sensi del D.M. 2 aprile 2015 n. 70" con il quale è stato approvato il documento di riordino della rete ospedaliera;

il D.A. n. 22 dell'11 gennaio 2019 recante "Adeguamento della Rete Ospedaliera al D.M. 2 aprile 2015, n. 70 con il quale le strutture ospedaliere della Regione Siciliana vengono classificate, secondo i livelli di complessità previsti dal DM 70/2015 individuando i presidi ospedalieri di base, i Dipartimenti di Emergenza Urgenza e di Accettazioni di I e II livello nonché i presidi ospedalieri delle zone disagiate";

la vigente normativa in materia di Attività Libero Professionale nonché il Regolamento disciplinante la materia approvato dall'AOUP giusta deliberazione n. 142 del 24.02.2016.

PREMESSO CHE:

l'art. 43 e, segnatamente, il combinato disposto di cui ai commi 1 e 3 della Legge n. 449 del 27 dicembre 1997 e ss.mm.ii. prevede, tra l'altro, che le pubbliche amministrazioni possano stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenza o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari;

dette convenzioni devono essere comunque stipulate dopo aver valutato il reciproco interesse.

Il Buccheri- La Ferla, con nota prot. 970/UD/2023 del 10/10/2023, introitata al prot. gen.le dell'AOUP in pari data al nr 61723, ha manifestato l'interesse al prosieguo degli accordi convenzionali, già in essere con questa AOUP, volti a garantire una collaborazione per l'attività di consulenza in anatomia patologica.

con nota inviata a mezzo mail in data del 18/10/2023 il Responsabile dell'U.O.C. di Anatomia ed Istologia Patologica dell'AOUP ha riconfermato il Prof. Vito Rodolico quale professionista incaricato dell'attività di che trattasi e quest'ultimo ha confermato la propria disponibilità a ricoprire l'incarico.

ATTESO CHE:

le Amministrazioni contraenti sono ricomprese nella rete ospedaliera del medesimo bacino territoriale, e, pertanto, l'AOUP, nell'ottica di un miglioramento complessivo dei livelli di assistenza del territorio di

appartenenza, ha valutato positivamente la collaborazione richiesta autorizzando la stipula degli accordi in parola; appare dunque necessario determinare le modalità operative del rapporto, i contenuti economici e la durata dello stesso nonché i diritti e i doveri scaturenti dall'espletamento delle attività, intese quale esplicazione di prestazioni altamente specialistiche caratterizzate da forti elementi fiduciari avulse da qualsiasi elemento di subordinazione o di dipendenza gerarchica.

Tutto ciò premesso le parti in epigrafe convengono e stipulano quanto segue

ART.1 - VALORE DELLE PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

L'A.O.U.P. e per essa l'U.O.C. di Anatomia Patologica, si impegna ad eseguire per il tramite dei professionisti incaricati dell'AOUP, dettagliatamente nomenclati nell'elenco allegato (A) al presente atto, l'attività di consulenza di anatomia patologica.

Per l'esecuzione delle consulenze in narrativa dovrà essere garantito di norma, dagli incaricati, n. 1 accesso settimanale per le consulenze specialistiche estemporanee in regime "ordinario";

Gli stessi dovranno inoltre assicurare consulenze specialistiche estemporanee "in urgenza" (e quindi al di fuori dell'accesso previsto) per un numero massimo di 25 richieste annue.

Le consulenze dovranno essere espletate presso il Servizio di Anatomia Patologica del Buccheri La Ferla.

Le consulenze in parola siano esse "in first or second opinion" potranno essere assicurate anche presso l'U.O.C. di Anatomia Patologica dell'AOUP su preparati già allestiti presso il Laboratorio di Anatomia Patologica del Buccheri La Ferla che ne curerà il trasporto secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Le attività in parola saranno garantite, in regime di attività libero-professionale, al di fuori dell'orario di servizio, senza nocumento alcuno per le attività istituzionalmente rese e secondo una calendarizzazione effettuata dal Resp.le dell'U.O.C. erogante o da persona dallo stesso delegata, emessa in data successiva alla determinazione della turnazione istituzionale ed approvata dalla Direzione Sanitaria dell'AOUP, nonché resa nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di orario di lavoro.

Gli accessi settimanali per le consulenze specialistiche estemporanee in regime "ordinario" dovranno essere comunicate, a mezzo mail, all'indirizzo istituzionale della U.O.C. erogante anatomiaistologiapatologica@policlinico.pa.it mettendo in cc il dirigente incaricato (nome.cognome@policlinico.pa.it) entro le ore 12.00 del venerdì antecedente indicando la programmazione settimanale delle attività. La comunicazione dovrà indicare oltre al giorno, e all'orario richiesto, compreso tra le 08.00 e le ore 16.00. Gli accessi per le consulenze specialistiche in "urgenza" dovranno essere comunicate con le stesse modalità entro le 24 h antecedenti l'accesso.

L'orario complessivo degli accessi non può eccedere le 12 ore mensili medie nell'arco di un trimestre (36 ore totali a trimestre). Eventuali eccedenze orarie maturate, in ciascun trimestre dell'anno possono essere compensate entro il trimestre successivo.

ART. 3 - OBBLIGHI DELLE PARTI

Le parti si danno atto che i professionisti dell'AOUP, sono tenuti alla stretta osservanza dei limiti posti dall'AOUP in materia di attività libero-professionale di cui al vigente regolamento in materia, nonché dagli obblighi derivanti dai rapporti convenzionali e dalle vigenti norme generali e speciali in materia di pubblico impiego. L'impegno dei dirigenti medici non potrà in alcun modo superare il limite orario consentito, pari a 40 ore mensili, nel quale devono venire ricomprese tutte le attività globalmente assicurate dagli stessi in regime di libera-professione. Dette attività non potranno eccedere il limite orario consentito e dovranno essere garantite nel rispetto comunque del periodo di riposo giornaliero nonché del CCNL vigente per la Dirigenza Sanitaria.

La priorità in termini di prestazioni d'opera aggiuntiva o alle turnazioni di servizio resta in capo all'AOUP e la mancata aderenza alle attività istituzionali siano esse prestazioni d'opera aggiuntiva o turnazioni di servizio dell'Azienda determina automatica esclusione dei professionisti dal presente accordo. Per quanto sopra il Buccheri La Ferla si obbliga, pena la risoluzione del presente atto, alla vigilanza affinché le attività vengano garantite nel rispetto di quanto sopra esplicitato.

Lo stesso si obbliga, altresì, a comunicare al medico specialista le misure per la tutela della salute e della sicurezza nel pieno rispetto delle norme di garanzia previste dal D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.

Relativamente all'attività svolta, tutti gli attori ed i soggetti a vario titolo coinvolti nelle attività di cui al presente atto, danno atto dell'osservanza del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e dei relativi Codici Aziendali nonché del Regolamento per l'attività libero professionale in vigore presso l'AOUP.

ART. 4 - ASPETTI ECONOMICI

A fronte delle prestazioni rese in favore del Buccheri La Ferla verrà erogato ai professionisti incaricati un compenso pari a € 500,00 (eurocinquecento/00) per ogni singolo accesso reso in regime ordinario. Per i singoli accessi resi "in urgenza" il compenso è elevato a € 600,00 (euroseicento/00).

Art. 5 - MODALITA' DI FATTURAZIONE

I professionisti incaricati effettueranno, con cadenza mensile, il rendiconto delle prestazioni rese e ad inviare il riepilogo sia alla Direzione Sanitaria del P.O. coinvolto, per il formale visto di autorizzazione, che all'Area Economico Finanziaria e Patrimoniale dell'AOUP, che provvederà alla emissione della relativa fattura.

I compensi di cui trattasi verranno corrisposti direttamente all'AOUP entro 60 giorni dalla data di accettazione della relativa fattura elettronica. Le somme dovute saranno versate sul Le somme dovute saranno versate dal Fatebenefratelli sul c/c bancario n. 218030 - IBAN IT86P0100504600000000218030, acceso presso la BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A. Sede di Palermo, Ente Cassiere dell'Azienda.

L'AOUP provvederà alla liquidazione delle relative spettanze al proprio professionista, nella misura prevista dal Regolamento per l'attività libero-professionale, nonché previo assolvimento degli obblighi fiscali previsti in materia.

ART. 6 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'AOUP si impegna al rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 ed al Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito in L.17 dicembre 2010, n. 217 e s.m.i.

La stessa si obbliga ad utilizzare esclusivamente conti correnti bancari o postali accessi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, al presente contratto, sui quali saranno effettuati i relativi movimenti finanziari per l'esclusivo tramite di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale determina la risoluzione del presente accordo.

ART. 7 - ASSICURAZIONE

L'AOUP garantisce, la copertura della responsabilità civile professionale del proprio personale per danni involontariamente causati a terzi, in relazione all'attività espletata in attuazione del presente accordo ad esclusione della responsabilità derivante da dolo o colpa grave.

Le coperture assicurative si intendono accordate anche per gli eventuali infortuni occorsi ai dirigenti medici incaricati ivi compresi quelli "in itinere".

ART. 8- PRIVACY

Poiché le prestazioni previste nel presente protocollo potranno comportare il trattamento di dati particolari, anche di terzi, le Parti si impegnano al rispetto di tutti gli obblighi specificamente previsti dalla normativa sulla protezione dei dati personali vigente.

Le Parti, in quanto reciprocamente responsabili delle informazioni assunte per mezzo del presente atto, si danno reciprocamente atto che cureranno che i dati siano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalla disciplina vigente e limitatamente ai trattamenti connessi agli scopi alla stessa. Le stesse si impegnano altresì, all'attuazione di tutte le misure di protezione affinché i dati non siano divulgati, comunicati ceduti a terzi, né in alcun modo riprodotti.

Il P.O. Buccheri-La Ferla, n.q. di titolare del Trattamento designerà, con separato atto, l'AOUP, quale Responsabile, ivi compreso il profilo della sicurezza, nella persona del Commissario Straordinario, limitatamente:

al trattamento dei dati messi a disposizione per le finalità della presente convenzione;

all'applicazione, in caso di conservazione dei dati, delle misure minime di sicurezza.

Sarà cura del Responsabile del Trattamento fornire a tutto il proprio personale coinvolto nell'attività di cui al presente accordo, le linee di comportamento a garanzia della corretta applicazione della normativa vigente nel pieno rispetto della riservatezza e confidenzialità dei dati e dell'anonimato dei pazienti.

In P.O. Buccheri-La Ferla proposito comunica che l'incarico di DPO è ricoperto dal Avv. Giovanni Vrenna, alla quale si potrà fare direttamente riferimento per quanto inerente la materia.

L'AOUP comunica, altresì, che il D.P.O. in ambito aziendale è il Dott. Antonio Croce Zanghì.

Art. 9 - PARITA'

L'esecuzione del presente accordo è regolata dalle clausole del presente atto che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le Parti.

Da parte delle amministrazioni contraenti sono state favorevolmente risolte le valutazioni di merito sulla natura della presente convenzione, sulla compatibilità della stessa con i compiti del Servizio Sanitario Nazionale, con i fini istituzionali delle stesse e con le norme che disciplinano lo stato giuridico del personale dipendente.

Le stesse si danno reciprocamente atto che ogni clausola del presente atto è stata dalle stesse negoziata e specificatamente approvata.

La presente convenzione è soggetta automaticamente ad ogni e qualsivoglia modificazione derivante dall'entrata in vigore di leggi o di altra statuizione normativa e regolamentare e/o contratti disciplinanti in materia nuova e/o diversa materia oggetto della convenzione.

Per tutto quanto non espressamente previsto, le parti rinviando al Codice Civile ed alle disposizioni già emanate in materia di contratti di diritto privato ove applicabili.

Art. 10 - VALIDITÀ'

Il presente protocollo avrà durata annuale, con decorrenza dalla data di apposizione dell'ultima firma digitale.

L'eventuale rinnovo o proroga sono subordinati a preventiva richiesta scritta ed approvazione da parte dei competenti organi delle parti.

Le parti possono recedere dal presente atto mediante comunicazione da trasmettere con lettera tramite posta elettronica certificata, con preavviso di almeno trenta giorni. Le parti si danno reciprocamente atto che verranno fatte salve le prestazioni eventualmente rese nelle more del perfezionamento del rinnovo degli accordi.

Art.11 - REGISTRAZIONE

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.10 del DPR 26/4/1986 N.131. TARIFFE - parte seconda. Le spese di registrazione saranno a carico della parte che con proprio comportamento ne avrà resa obbligatoria la registrazione. La presente convenzione è altresì soggetta all'imposta di bollo ai sensi dell'art 2 Tariffa parte prima - allegata al D.P.R. 642/72, così disposto dalla Risoluzione 86/E del 13/03/2002 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso.

Le parti provvederanno ad assolvere all'imposta di bollo ciascuna per la parte di propria competenza

Art. 12 - FORO

Per tutte le controversie che dovessero insorgere, in dipendenza della presente convenzione, sarà competente il Foro di Palermo.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Per il P.O. "Buccheri-La Fera
Il Presidente
(Fra Luigi Dr. Gagliardotto)

Per l'A.O.U.P. "Paolo Giaccone"
Il Commissario Straordinario
(Dott. Maurizio Montalbano)

Firmato digitalmente da: Luigi
Gagliardotto
Data: 15/11/2023 11:24:15

Firmato digitalmente da:
Maurizio Montalbano
Data: 23/11/2023 16:17:45



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo

CF e P.IVA: 05841790826

U.O.C. di Istologia e Anatomia Patologica

ALLEGATO A

Elenco dei professionisti incaricati per le Consulenze di Anatomia Patologica presso il P.O Buccheri La Ferla

1) PROF. VITO RODOLICO